



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497661**F** +39 0461 497470**pec** dim@pec.provincia.tn.it**@** dim@provincia.tn.it**Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali**

Via don G.Grazioli, 1 - Palazzo Verdi – 38122 Trento

T +39 0461 496269**F** +39 0461 496224**pec** dip.org.pers@pec.provincia.tn.it**@** dip.org.pers@provincia.tn.it

Spettabili

Direzione generale della Provincia

Dipartimenti

Servizi

Agenzie

Unità di missione Strategica e Semplice

Enti Strumentali della Provincia

D330/1.1-2010-70

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020 e legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021": modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

L'**art. 27** della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 ha apportato modificazioni alla legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. La L.p. n. 15/2018 è stata pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U. n. 31/I-II del 03/08/2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo (4 agosto 2018).

Si espongono di seguito le novità normative, secondo l'articolazione della legge sopra citata.

LINEE GUIDA PROVINCIALI

Il **comma 1** dell'art. 27 della legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020 ha esteso la possibilità, prevista dall'art. 4 della l.p. 2/2016, per la Provincia di adottare linee guida, in collaborazione con ANAC e nel rispetto dei principi contenuti negli atti dell'Autorità, per l'interpretazione e l'applicazione dell'intero ordinamento provinciale dei contratti pubblici e non solo della legge provinciale n. 2 del 2016, che costituisce una parte di tale ordinamento. L'ordinamento provinciale dei contratti pubblici è infatti costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.p. 2/2016, oltreché da quest'ultima legge anche dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dai relativi regolamenti di attuazione e dalle altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture.

L'opportunità di ampliare l'ambito di adozione delle linee guida deriva dall'esigenza di garantire l'uniforme attuazione della normativa in materia mediante strumenti idonei ad assicurare una regolazione flessibile adatta alla celere evoluzione che caratterizza il settore dei contratti pubblici.

In sintesi:

la Provincia autonoma di Trento può adottare linee guida per l'interpretazione e l'applicazione dell'intero ordinamento provinciale dei contratti pubblici e non solo, come in precedenza, limitatamente alla legge provinciale 2/2016.

COMMISSIONE TECNICA

L'art. 27, **comma 2**, l.p. 15/2018 ha inserito l'art. 20 bis nella l.p. 2/2016 al fine di chiarire i compiti della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare, la disposizione impone che, quando la commissione tecnica è nominata, spetti a quest'ultima la valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica.

Si ricorda che la commissione tecnica procede alla valutazione delle offerte dei concorrenti nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi di valutazione aventi natura discrezionale. In presenza invece di elementi di natura esclusivamente matematica, che non comportano alcuna attività valutativa, l'attribuzione del punteggio può essere effettuato direttamente dal Presidente della seduta di gara.

La disciplina attuativa relativa alla composizione, all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dei medesimi organi e di nomina dei loro componenti e ad ogni altro aspetto di disciplina necessario sarà oggetto del regolamento di attuazione.

In sintesi:

compiti e requisiti dei componenti degli organi nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- spetta alla commissione tecnica, ove nominata, la valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica;

- la disciplina relativa alla composizione, organizzazione e modalità di funzionamento degli organi sarà definita nel relativo regolamento attuativo.

PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI

Con il **comma 3** dell'art. 27 della l.p. 15/2018 è stata apportata una modifica in materia di pagamenti ai subappaltatori, introducendo il comma 6 bis nell'art. 26 l.p. 2/2016 e prevedendo la relativa disciplina transitoria nel comma 11 dell'art. 73 della medesima legge,

che rendeva la disposizione non applicabile fino all'adozione delle relative norme regolamentari.

Questa modifica è stata peraltro oggetto di emendamento abrogativo a margine della discussione del bilancio tecnico 2019-2021 in Consiglio provinciale e pertanto il testo vigente è quello dell'art. 26 l.p. 2/2016 prima dell'intervento della legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020.

La disposizione abrogativa è contenuta nell'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 *"Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 -supplemento n. 4 - del 6 settembre 2018.

In sintesi:

pagamento diretto dei subappaltatori: nessuna novità, la disposizione applicabile è quella prevista nel testo vigente dell'art. 26, comma 6, l.p. 2/2016.

ESONERO GARANZIA PROVVISORIA

Il **comma 4** dell'art. 27 l.p. 15/2018 ha modificato l'art. 31 l.p. 2/2016 che prevede misure volte ad agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, stabilendo l'esonero dalla richiesta di garanzia, cd. provvisoria, per la partecipazione alle procedure a invito di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 2 milioni di euro.

La disposizione si applica alle procedure di affidamento per le quali la lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della l.p. n. 15/2018 (4 agosto 2018).

In sintesi:

esonero dalla richiesta della garanzia provvisoria nelle procedure ad invito di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 2 milioni di euro, la cui lettera d'invito è inviata dopo il 4 agosto 2018.

CLAUSOLA SOCIALE

L'art. 27, **comma 5**, della l.p. 15/2018 ha sostituito il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Il nuovo comma 2 si applica agli appalti di servizi in caso di cambio di gestione nell'appalto, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato supera euro 46.400,00.

Il legislatore ha introdotto delle novità, stabilendo l'obbligo per l'affidatario della prestazione di svolgere un esame congiunto, i cui contenuti minimi sono stabiliti dalla legge, con le organizzazioni sindacali almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

L'esame congiunto, il cui obbligo dev'esser previsto negli atti di gara, è volto a promuovere la stabilità occupazionale e il mantenimento del medesimo livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente. Questo incontro può condurre ad un accordo di cui si dà atto mediante la redazione e sottoscrizione del relativo verbale. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti sono tenute alla redazione di un verbale di mancato accordo, in cui vengono specificati i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali l'affidatario non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

Come previsto dall'art. 27, comma 7, l.p. 15/2018, il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sostituito dal predetto comma 5, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

In sintesi:

obbligo, da prevedersi negli atti di gara, di esame congiunto fra l'affidatario e le organizzazioni sindacali al fine di garantire la stabilità occupazionale e il medesimo livello retributivo per il personale impiegato nella gestione uscente.

Il nuovo comma 2 dell'art. 32 l.p. 2/2016 non si applica a lavori pubblici, forniture, servizi di natura intellettuale e servizi il cui valore a base d'asta sia pari o inferiore ad euro 46.400,00.

* * *

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC all'indirizzo (www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).